

rata, i quali togliessero apparenza e nome di cappellanie laicali e distinguevansi per caratteri consacrati o dalle leggi positive, o dalla autorità della giurisprudenza; tra i quali caratteri precipuo era quello di una notevole esiguità di oneri religiosi, manifestamenti disproporzionati al valore dei beni della dote.

Ma a riguardo di somiglianti istituzioni esistono precise disposizioni di legge e documenti di giurisprudenza, e ne porge esempio l'articolo 885 del Codice Albertino per gli antichi Stati sardi, in cui è determinato che qualunque fedecommissario larvato, sotto l'apparenza ed il nome di una cappellania laicale, è una istituzione radicalmente nulla.

Dunque, intendiamoci: se mai si tratterà di false cappellanie laicali e di fedecommissari mascherati, tali cappellanie non potranno essere riguardate come validamente istituite e perciò si potrà giudiziariamente dimostrare che hanno vera natura di fedecommissari, che conseguentemente non sono cappellanie laicali, e che sono l'effetto di una frode voluta fare alla legge dagli istitutori; ed allora, restituita a questi beni la loro vera natura, nulla dovranno alla Cassa ecclesiastica, e dichiarata nulla, simulata e non mai venuta a legale esistenza la così detta cappellania laicale, non dovrà pagare nè un terzo, nè altro.

Ma quando la legge di soppressione parla delle cappellanie laicali, le quali, come già osservai, non sono altro che una istituzione analoga al beneficio, in cui però la collazione è laicale invece di essere ecclesiastica, io credo che il provvedimento dato dai commissari delle Marche e dell'Umbria, e quello contenuto nel decreto 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane sia rigorosamente giusto.

Conchiudo adunque per la soppressione dell'articolo 4 che venne aggiunto e proposto dalla Commissione, e per mantenersi le cose nello stato in cui si trovano, rimanendo sempre intatta davanti ai tribunali ogni questione per giudicarsi se una istituzione sia veramente una cappellania laicale o più tosto un fedecommissario larvato.

Se poi la Camera inclinasse ad acconsentire in qualche modo alla proposta dell'onorevole Briganti-Bellini, per lo meno le cappellanie laicali dovrebbero essere tassate più mitemente, e potrebbero pagare metà di quello che pagano i patroni dei soppressi beneficii; ma esonerarle del tutto da qualunque contribuzione a favore dello Stato nelle necessità ed angustie finanziarie nelle quali versiamo...

Un deputato a sinistra. Domando la parola.

MANCINI... ed anzi prescrivere financo la restituzione delle somme che siansi potuto riscuotere sopra alcune di queste cappellanie soppresso, a me sembra, lo dirò liberamente, una proposta non conforme a giustizia e non meritevole dell'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti parla nello stesso senso?

SANGUINETTI. Parlo contro.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. La legge pubblicata nelle Marche e nell'Umbria, come quella pubblicata nelle provincie napoletane, contiene un articolo col quale si sopprimono le cappellanie laicali, e si dà una terza parte di questi beni alla Cassa ecclesiastica. In quanto alla soppressione, io lodo quella legge. In quanto poi alla disposizione che dà una parte dei fondi alla Cassa ecclesiastica, io la trovo ingiusta. Non mi fermo a trattare la questione di principio, questa per me è già decisa dalla Camera, e la prego ad essere conseguente al suo voto, abbiamo discusso quest'anno la legge d'abolizione de' feudi in Lombardia.

Sopra i feudi lo Stato ha il *gius* diretto; ebbene, quei beni dei feudi furono svincolati e lo Stato ritenne per sé niente affatto, eppure si trattava di un *gius* diretto, di un *gius* riconosciuto da tutte le leggi, d'un *gius* stabilito nella legge positiva.

Ora, io dico, se il Parlamento, svincolando i feudi, nulla ha ritenuto per lo Stato, ma ha dato tutto alle famiglie, perchè quando si tratta di svincolare i beni i quali non appartengono punto per la loro natura allo Stato, ma appartengono alle famiglie che hanno costituito questa specie di fedecommissari larvati o feudi ecclesiastici, non si farà lo stesso?

Quindi perchè la Camera sia conseguente a sé stessa deve accettare l'articolo 4 che per me è l'unico articolo di questa legge che si debba approvare.

L'onorevole Mancini dice che ci vuole un contributo, ma il contributo esiste nell'atto stesso della svincolazione. Col porre questi beni in commercio le finanze ne trarranno tutti quei vantaggi di tasso che nascono dalla commerciabilità de' beni.

LUZI. D'accordo all'onorevole Mancini fuori che nella conclusione, sono d'accordo coll'onorevole Sanguinetti in tutto e per tutto.

Perchè un beneficio sia di natura ecclesiastica occorrono sei cose: 1° regolare istituzione fatta coll'autorità del vescovo; 2° gli obblighi d'ufficiatura; 3° la collazione dall'ordinario del beneficiato; 4° la tonsura; 5° la perpetuità; 6° che nessuno lo può conferire a sé stesso. Molte di queste cappellanie laicali, di questi beneficii semplici di patronato laicale attivo e passivo non sono stati istituiti coll'autorità del vescovo, nè sanzionati dalla sacra congregazione romana. Dunque tanto i beneficii semplici meramente laicali gentilizi di patronato laicale attivo e passivo quanto le cappellanie meramente laicali non sono altro che fedecommissari larvati, e su questi la Cassa ecclesiastica non ha nessun diritto, come i decreti Pepoli e Valerio vorrebbero ad essa attribuire; mettere le mani nel patrimonio di questi beni è lo stesso che usurpare il patrimonio dei privati, è lo stesso che portar via la terza parte dei beni di qualunque altra provenienza civile col pretesto che sono di provenienza ecclesiastica. Perciò apprendere la terza parte di questi beni non è altro che spogliare contro i proprietari chiamati a goderli dalle tavole di fondazione.